

**Nota di presentazione della proposta di modifiche
del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico**

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Testo integrato), come successivamente modificato ed integrato con D.M. 15 giugno 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007, e con le modifiche urgenti adottate, in data 4 maggio 2007, dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME), ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato ed approvate, in via definitiva, con D.M. 8 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

Con particolare riguardo all'attuale sistema di garanzia previsto per la partecipazione al mercato elettrico, si ricorda che, l'articolo 70, comma 70.1, e l'articolo 117, comma 117.4bis, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (nel seguito Disciplina) dispongono che *ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service*. Nello specifico si richiede, ai fini della verifica di congruità delle offerte in acquisto, che il controvalore delle transazioni debba risultare interamente coperto dall'ammontare della garanzia fideiussoria.

Al fine di rendere ulteriormente flessibili le modalità di prestazione delle garanzie fideiussorie da parte di operatori del mercato, il GME ha valutato l'opportunità di modificare l'attuale Disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, prevedendo, nell'ambito dell'attuale istituto di cui all'articolo 17, comma 17.3, l'introduzione di una "sub-dichiarazione".

Ciò consente al beneficiario della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 17.3, di rilasciare, in qualità di "soggetto autorizzato", un'ulteriore dichiarazione a favore di una terza società.

In particolare, l'utente del dispacciamento di punti di offerta autorizza una società ad operare relativamente a tali punti, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 17.3 della Disciplina, prevedendo ove lo ritenesse, in via contestuale, che tale società "autorizzata" possa autorizzare, a sua volta, una terza società ad operare su IPEX relativamente a determinati punti di offerta.

A riguardo si osserva che tale soluzione procedurale risulta confortata dalla circostanza secondo cui non sussistono rischi operativi tali da compromettere l'ordinato svolgimento del mercato.

Anche sotto il profilo del rischio di controparte non si ravvisano criticità rispetto all'adozione della modifica ipotizzata, essendo comunque anche l'operatore di mercato ultimo autorizzato tenuto al rilascio delle garanzie ai sensi della Disciplina, indipendentemente dalle unità su cui è autorizzato direttamente o indirettamente ad operare.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, si propone pertanto di modificare il Testo integrato secondo quanto nel seguito rappresentato.

Per comodità di lettura il testo barrato indica le disposizioni eliminate e il testo in grassetto-corsivo indica il nuovo testo proposto.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire eventuali loro osservazioni entro e non oltre il **28 maggio 2008** con le seguenti modalità:

- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@mercatoelettrico.org;
- tramite telefax al numero 06.8012.4524

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri:

06.8012.4067 (Segreteria Direzione Mercati);

06.8012.4529 (Segreteria Unità Legale e Regolazione).

(Omissis)

.....

Articolo 17

Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato

- 17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere h), j) e k).
- 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera i), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 70, comma 70.6, e Articolo 71, commi 71.6 e 71.9.
- 17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a:
- a)** presentare offerte relativamente a detto punto di offerta;
 - b) (eventuale) rilasciare una dichiarazione di cui al successivo comma 17.3bis**
- Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
- ~~a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;~~
 - ~~b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;~~
 - ~~c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.~~
- 17.3bis** *Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'operatore avente titolo a presentare offerte ai sensi del precedente comma 17.3, lettere a) e b), attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente ad un determinato punto di offerta.*
- 17.3ter** *Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.3bis riportano, almeno, l'indicazione di:*
- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;**
 - b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;**
 - c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.**
- 17.4 Qualora l'utente di dispacciamento di un punto di offerta provveda a modificare uno o entrambi i termini di cui al precedente comma **17.3ter**, lettere b) e c), l'operatore presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta, l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di revoca;

- b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
- c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta ovvero
- d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.5 *[omissis]*

17.6 *[omissis]*

17.7 *[omissis]*

17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo Articolo 28 tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.3**bis**, **17.3 ter e 17.4** gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta stessa e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi **17.3ter**, lettera b), **17.4**, lettera b).

17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera k), sono allegati le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore intenda avvalersi della facoltà prevista, per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17. Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;
- b) qualora l'operatore intenda presentare offerte di acquisto di energia elettrica per gli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad aliquota IVA del 10%, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che lo stesso soggetto è titolare dei punti di prelievo per i quali l'energia elettrica è destinata ai suddetti usi, ovvero attestante che tale soggetto è cliente grossista ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.¹

(Omissis)

.....

¹ Comma così sostituito dalle Modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, pubblicate sul sito internet del GME in data 30 marzo 2004.